

N. 44838 del Repertorio N. 24217 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di dicembre.

In Saronno, nel mio studio in via Diaz, n. 10, alle ore diciassette e trenta.

Avanti a me dott. **Carlo Munafò**, notaio in Saronno, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

E' PRESENTE

- FUSI Cesare Camillo nato a Saronno, il 25 maggio 1960, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Amministratore Unico e in rappresentanza della società **"SARONNO SERVIZI - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata"**, società con unico socio, con sede in Saronno, via Roma n. 20, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale euro 10.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 02919250122, R.E.A. 302458.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della suddetta società.

Il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente Statuto sociale,

DA' ATTO

- che per oggi, in questo luogo ed alle ore diciassette è stata convocata l'assemblea della società per discutere e deliberare, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- **Approvazione nuovo statuto di SARONNO SERVIZI SSD per adeguamento a Decreti Legislativi di Riforma dello Sport**

- che è presente **l'unico socio "SARONNO SERVIZI S.p.A."**, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Insinnamo Pietro Maria Antonio nato a Palermo il 9 agosto 1972;

- che il Presidente si è accertato dell'identità personale degli intervenuti e il socio è legittimato al voto.

Il Presidente, essendo rappresentato l'intero capitale sociale e presente l'organo amministrativo

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Prendendo la parola sull'ordine del giorno il Presidente evidenzia all'assemblea che si rende necessario procedere ad un aggiornamento dello statuto della società, per adeguare lo stesso alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 36/2021 e ss.mm (in particolare disposizioni TITOLO II, Capo I, articoli da 6 a 12) e al Decreto Legislativo n. 39/2021 e ss.mm., e propone pertanto di approvare il testo ristrutturato

Registrato
a Varese
il 22/12/2023
n. 40360 Serie 1T
esatti € 200,00

delle norme che regolano il funzionamento della società, il cui contenuto passa sinteticamente ad illustrare.

L'assemblea dopo breve discussione, valutata l'opportunità delle proposte del Presidente, votando per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1) **di approvare il testo ristrutturato dello Statuto -**

Norme che regolano il funzionamento della Società - nella versione illustrata dal Presidente, che al presente si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante, dispensandomi il comparente dal darne lettura.

Null'altro essendovi da deliberare poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e quaranta.

Le spese del presente relative e consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto al comparente che l'approva e si sottoscrive alle ore diciassette e quaranta.

Quest'atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio su tre pagine di un foglio fin qui.

F.to Cesare Camillo Fusi - Carlo Munafò

allegato "A" n.44838 del Repertorio, n.24217 della Raccolta

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata, in house, denominata:

**"Saronno Servizi - Società Sportiva Dilettantistica
a Responsabilità Limitata".**

1.2. Alla società possono partecipare enti a partecipazione pubblica interessati alle attività di cui all'oggetto sociale.

1.3. Possono inoltre partecipare, nei limiti previsti dall'art. 16 del D.lgs. n. 175/16, capitali privati di società operanti nel settore sportivo, comprese società che si occupano dell'organizzazione e della gestione di impianti e strutture sportive che condividano lo scopo di cui all'art. 3 del presente statuto.

Articolo 2 - Sede

2.1. La società ha sede legale in Saronno.

2.2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dai libri sociali, per dichiarazione fatta dai soggetti medesimi.

Articolo 3 - Scopo e oggetto

3.1. La società riconosce e persegue il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale.

3.2. La società è in house ed condotta con metodo economico imprenditoriale, seppur senza fine di lucro ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 36/21, modificato e integrato dal D.lgs. n. 163/22 e dal D.lgs. n. 120/23. La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

3.3. A titolo esemplificativo, la società esercita:

- lo sviluppo e la promozione della pratica e della conoscenza dell'attività sportiva, sia in forma agonistica che in forma non agonistica, nonché di ogni pratica motoria e dello sport per tutti, anche mediante l'organizzazione di corsi e/o di gare a livello dilettantistico, con particolare riferimento a nuoto, padel, calcio, calcetto, pattinaggio a rotelle e su ghiaccio e ginnastica.

- l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche intese sia all'introduzione che all'aggiornamento e perfezionamento della pratica sportiva;

- l'attività sportiva agonistica/riabilitativa, anche di portatori di handicap.

3.4. E' consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle principali, secondarie e strumentali rispetto alle attività

istituzionali, nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/21, modificato e integrato dal D.lgs. n. 163/22 e dal D.lgs. n. 120/23 quali, in particolare:

- la gestione, conduzione, manutenzione di impianti sportivi anche polivalenti (piscine, palestre, campi da padel, piste di pattinaggio,..) e di attrezzature sportive;
- la gestione di servizi promo-pubblicitari e di sponsorizzazione;
- la gestione di un punto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande;
- l'attività di commercio, anche elettronico, di articoli sportivi, di attrezzature sportive, di abbigliamento, di materiali di consumo, di macchine e macchinari da utilizzarsi nell'ambito delle attività sportive praticate;
- la gestione di campi estivi per la promozione e la didattica delle discipline sportive praticate.

3.5. La società potrà inoltre collaborare con gli enti territoriali per favorire, promuovere ed ampliare i servizi a favore della cittadinanza in età scolare attraverso attività sportive, ricreative, ludiche e motorie e ogni altra attività connessa alle precedenti, comunque nei limiti previsti dal presente statuto e dalla legge.

3.6. La società è in ogni caso vincolata a realizzare prevalentemente la propria attività con i soci, e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi. A tale fine, e ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/16, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai Comuni soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.7. La società è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 36/21 e l'attività svolta dalla stessa ha natura dilettantistica ex art. 10, comma 2, D.lgs. n. 36/21. La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d'aderire. La società, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 39/21, si impegna altresì a trasmettere in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui all'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 39/21 (denominazione, natura giuridica, partita iva, atto costitutivo e statuto,

dati inerenti alla sede legale e ai recapiti, data statuto vigente, oggetto sociale e attività sportive, didattiche e formative, composizione e durata dell'organo amministrativo, generalità del legale rappresentante e degli amministratori, dati dei tesserati), nonché l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

3.8. La società s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

3.9. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, ed in particolare le disposizioni previste per l'affiliazione ed il tesseramento degli atleti.

3.10. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione dello scopo indicato, la società potrà, a titolo meramente esemplificativo:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti e strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

Articolo 4 - Durata

4.1. Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2. Salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/16, per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice civile.

5.3. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il

deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma 2, del Codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.5. La maggioranza del capitale sociale può essere posseduta unicamente da soggetti ai quali, per legge, sia riconosciuta la qualifica di Ente pubblico o da soggetti a partecipazione pubblica, nonché da società facenti parte di gruppi a maggioranza di capitale pubblico.

Articolo 6 - Controllo analogo

6.1. La società gestisce strutture e impianti sportivi per conto dei Comuni soci di Saronno Servizi SPA (di seguito Comuni Soci), tramite affidamento diretto ai sensi degli artt. 2 e 16 del D.lgs. 175/16. Pertanto la presente clausola intende disciplinare l'esercizio concreto ed effettivo del controllo analogo sulla società, in forma indiretta, per il tramite della Saronno Servizi S.p.A., da parte dei Comuni Soci.

6.2. Ai fini del corretto esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni Soci, è necessario che l'organo amministrativo della società sportiva sottoponga la Relazione previsionale sulla gestione (o altro documento oggetto a controllo analogo) all'Assemblea della stessa società (il cui unico socio è Saronno Servizi SPA). Successivamente Saronno Servizi S.p.A. (se necessario in base alle previsioni statutarie) invierà la documentazione ricevuta al Comitato per il controllo analogo che esprimerà il voto tramite il Sindaco, o un suo delegato, dei Comuni Soci che hanno affidato la gestione degli impianti sportivi.

6.3. La Relazione sulla gestione è un documento in cui sono formulate, secondo criterio economico patrimoniale, ai sensi dell'art. 2423 del Codice civile, le previsioni inerenti l'andamento economico e gestionale annuale del progetto/intervento oggetto di controllo analogo.

In essa dovranno essere evidenziati i servizi che si prevede di erogare, l'ammontare dei ricavi previsti per servizio, i costi diretti e generali che dovranno essere sostenuti e l'eventuale corrispettivo/contributo a carico dei Comuni Soci affidatari della gestione degli impianti sportivi oggetto di intervento.

Il documento dovrà contenere anche il piano degli investimenti previsti con la relativa fonte di finanziamento.

6.4. La Relazione sulla gestione approvata dall'Assemblea della società e dal Comitato per il controllo analogo della società controllante Saronno Servizi S.p.A., rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'organo amministrativo e degli organi tecnici o dirigen-

ziali della società.

6.5. Sempre ai fini del corretto esercizio del controllo analogo, verranno sottoposte all'approvazione del socio unico e anche del Comitato del controllo analogo della controllante (che deciderà con il voto dei Comuni che hanno affidato la gestione degli impianti sportivi alla società):

- tutte le decisioni gestionali strategiche e rilevanti della Società;
- la compravendita di immobili o aziende o rami aziendali;
- le operazioni economiche superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

6.6. Inoltre sono sottoposte alla decisione del Comitato per il controllo analogo della controllante Saronno Servizi S.p.A. (tramite il solo voto dei Comuni che hanno affidato la gestione degli impianti sportivi alla società) anche le decisioni inerenti la nomina o la revoca dello stesso organo amministrativo e dell'organo di controllo, con la precisazione che in caso di organi amministrativi o di controllo collegiali:

- al Comune di Saronno spetterà indicare la maggioranza (ed esattamente i due terzi o i quattro/quinti) dei membri del relativo organo;
- ai soci di minoranza affidanti il servizio spetterà indicare, di comune accordo tra loro, uno dei consiglieri e uno dei membri collegio Sindacale.

Articolo 7 - Trasferimento delle quote

7.1. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi purché il trasferimento avvenga solo a favore di altri Comuni o enti pubblici e secondo le modalità e i criteri in appresso indicati e con osservanza di quanto previsto all'articolo 1 del presente statuto.

7.2. La cessione a titolo oneroso delle quote potrà avvenire esclusivamente al valore nominale.

7.3. Il trasferimento delle quote potrà essere effettuato solo a favore di altri Comuni o enti pubblici e deve rispettare i criteri stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 175/16.

7.4. E' fatto salvo il diritto di prelazione degli altri soci. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, oltre a seguire i criteri previsti dall'art. 10 del D.lgs. n. 175/16, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, del procedimento e dei criteri seguiti per la vendita, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, agli altri soci e a ciascun amministratore.

7.5. I soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale o dalla PEC) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC inviato agli amministratori e al socio alienante. Resta inteso che i soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a pari-

tà di condizioni. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

7.6. L'eventuale assenso scritto al trasferimento delle quote costituisce rinuncia al diritto di prelazione.

Articolo 8 - Recesso

8.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4, del Codice civile;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

8.2. In ogni caso il socio potrà esercitare la facoltà di recesso solo nei casi espressamente previsti dalla normativa in vigore.

8.3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

8.4. La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

8.5. Se l'esercizio della facoltà di recesso è conseguente a causa diversa dall'intervenuta approvazione di deliberazioni assembleari aventi gli oggetti di cui sopra, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

8.6. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

8.8. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, allo stesso spetterà il rimborso del valore nominale della partecipazione posseduta.

Articolo 9 - Esclusione

9.1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10 - Liquidazione delle partecipazioni

10.1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 8 del presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio al valore nominale. Non sarà quindi di applicabile la disciplina di cui all'art. 2473 del Codice civile.

10.2. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, comunque nel rispetto della normativa vigente.

10.3. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

10.4. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 5, del Codice civile.

Articolo 11 - Unico socio

11.1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice civile.

11.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

11.3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

11.4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate nel Registro delle Imprese, entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 12 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

12.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice civile.

Articolo 13 - Organo amministrativo. Nomina e cessazione.

13.1. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. d) del D.lgs. n. 175/16, è fatto divieto alla società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

13.2. Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.lgs. n. 175/16, nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei

consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

13.3 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. nei casi previsti dal D.lgs. n. 175/16, da un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di tre membri o cinque membri, in conformità ai limiti previsti dal predetto D.lgs. n. 175/16; qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere fatta nel rispetto dei criteri previsti dalla L. n. 120/2011, e cioè nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

13.4. In ogni caso la nomina dell'organo amministrativo, sia esso monocratico o collegiale deve avvenire nel rispetto dell'art. 6 del presente statuto. Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di amministrazione.

13.5. Gli amministratori possono essere anche non soci.

13.6. Gli amministratori che saranno destinatari di provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di promozione sportiva per un periodo superiore a novanta giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

13.7. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/21, modificato e integrato dal D.lgs. n. 163/22 e dal D.lgs. n. 120/23, è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.,

13.8. Gli amministratori nominati restano in carica sino a revoca o dimissioni, salvo che all'atto della nomina venga fissato un diverso termine di durata. Tale termine dovrà risultare dall'atto di nomina.

13.9 Se, per qualsiasi motivo, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di amministrazione, l'intero Consiglio si considererà decaduto e dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina dell'organo amministrativo.

13.10. Agli organi di amministrazione della società, in quanto società in house, si applica il D.L. n. 293 del 1994 convertito in L. n. 444 del 1994.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

14.1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento del-

la nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

14.2. Il Consiglio è autorizzato a delegare, ad uno dei suoi membri alcune delle proprie attribuzioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

14.3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.4. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

14.5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

14.6. Il procedimento deve concludersi cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14.7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

14.8. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 15 - Opera degli Amministratori

15.1. All'organo amministrativo spetta un emolumento annuo stabilito dall'Assemblea in osservanza dei criteri e dei limiti indicati dal D.Lgs. n. 175/16, fermo il divieto di distribuzione anche indiretta di utili di cui al combinato disposto dell' art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 36/21 e dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 112/17, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio.

15.2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 16 - Poteri del Consiglio e dell'Amministratore Unico.

16.1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti del controllo analogo di cui all'articolo 6 del presente statuto, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e ha facoltà di compiere tutti gli atti di disposizione che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e per statuto sono espressamente riservati

all'Assemblea oppure limitati in funzione del controllo analogo.

16.2. Il Consiglio ha, tra le altre, la facoltà di realizzare investimenti nei limiti del controllo analogo e del piano approvato dall'Assemblea unitamente al bilancio preventivo.

16.3. All'atto della nomina, l'Assemblea potrà comunque introdurre limitazioni ai poteri conferiti al Consiglio di amministrazione.

16.4. All'Amministratore Unico spettano solo i poteri di ordinaria amministrazione e comunque nei limiti previsti dal controllo analogo previsto all'art. 6.

Articolo 17 - Presidente del Consiglio

17.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea.

17.2. Ad esso spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado e tipo di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazioni e cassazione.

17.3. Il Consiglio nomina inoltre il Segretario scegliendolo di volta in volta tra i propri membri presenti alla riunione.

17.4. L'Assemblea elegge tra i membri del Consiglio eventualmente un Vice Presidente, esclusivamente al fine di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno; la convocazione del Consiglio può essere richiesta da ogni consigliere in carica; la richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare e dovrà essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

18.2. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

18.3. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4. Il Consiglio si raduna presso la sede legale della società o anche altrove, purché in Italia.

18.5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

18.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazio-

ne e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione che potrà avvenire anche con espressione del voto in via elettronica;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

18.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

18.9. La modalità di partecipazione è definita, di volta in volta, con la convocazione.

Articolo 19 - Organo di controllo

19.1. Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 175/16, la società deve nominare il Collegio Sindacale o un revisore dei conti.

19.2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

19.3. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

19.4. Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

19.5. I Sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

19.6. I Sindaci sono rieleggibili.

19.7. Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 20 - Cessazione dalla carica di Sindaco

20.1. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

20.2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

20.3. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni.

20.4. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

20.5. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

20.6. Agli organi di controllo delle società in house si applica:

- il D.L. n. 293 del 1994 convertito in L. n. 444 del 1994;
- il rispetto del principio dell'equilibrio di genere previsto dalla L.n. 120 del 2011.

Articolo 21 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale

21.1. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

21.2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, comma 1, del Codice civile.

21.3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

21.4. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

21.5. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

21.6. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

21.7. La riunione potrà tenersi anche a mezzo di strumenti di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 - Revisore

22.1. Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il competente Ministero.

22.2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 23 - Decisioni dei soci

23.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

23.2. In caso di nomina dell'Amministratore Unico l'Assemblea delibererà anche in merito al compimento di atti di straordi-

naria amministrazione e nel rispetto del controllo analogo di cui all'articolo 6 del presente statuto.

23.3. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci sempre nel rispetto del controllo analogo:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

23.4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Articolo 24 - Diritto di voto

24.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese.

24.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

24.3. Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma 5, del Codice civile, non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 25 - Assemblea

25.1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

25.2. L'Assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede legale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

25.3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel registro delle imprese. I soci che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, osservate le limitazioni di legge; ciascun intervenuto in Assemblea non può, comunque,

rappresentare più di due soci.

25.5. La regolarità delle deleghe è accertata dal Presidente dell'Assemblea, al quale spetta anche determinare le modalità di votazione. Constatata la validità dell'Assemblea la stessa non potrà venire inficiata per l'astensione del voto o per l'allontanamento dei soci nel corso dell'adunanza.

25.6. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

25.7. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 26 - Svolgimento dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.3. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione che potrà avvenire anche con espressione del voto in via elettronica;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

26.4. La modalità di partecipazione è definita, di volta in volta, dall'organo amministrativo con delibera di convocazione.

Articolo 27 - Verbale dell'Assemblea

27.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

27.2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato l'identità del capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

27.3. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28 - Quorum costitutivi e deliberativi

28.1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

28.2. Nei casi previsti dal precedente articolo 23 comma 3 lett. d), e) ed f), è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

28.3. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

28.4. Per introdurre modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

28.5. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge del presente statuto che, particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

28.6. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, del Codice civile.

Articolo 29 - Bilancio e utili

29.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, con obbligo per la società di redigere ed approvare il bilancio di esercizio ai sensi di legge.

29.2. Il bilancio di esercizio della società viene predisposto

dall'organo amministrativo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

29.3. L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio e avanzi di gestione, che dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della società, con divieto di loro distribuzione, anche in forma indiretta, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4 bis del Dlgs. n. 36/21, modificato e integrato dal D.lgs. n. 163/22 e dal D.lgs. n. 120/2023.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 112/17, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/15, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1 del D.lgs. n. 112/17;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a dell'art. 3 del D.lgs. n. 112/17);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.lgs. n. 112/17;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

30.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la prolungata inattività dell'Assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter del Codice civile;
- e. per deliberazione dell'Assemblea;
- f. per altre cause previste dalla legge.

30.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

30.3. L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori. In caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

30.4. In ogni caso, nell'ipotesi di scioglimento della società, il patrimonio residuo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere devoluto ai fini sportivi ed in particolare:

- a) al CONI o alla FSN di appartenenza;
- b) ad altre organizzazioni, società o associazioni, con finalità sportive.

Per tutto quello non previsto nel presente statuto valgono le norme della legge, del Codice civile, del D.Lgs. n. 175/16, del D.lgs. n. 39/21, nonché del D.lgs. n. 36/21 e successive modifiche e integrazioni, in particolare per quanto concerne la disciplina del lavoro sportivo di cui al capo I Titolo V, e dal D.lgs. 120/23, successive modifiche e integrazioni.

F.to Cesare Camillo Fusi - Carlo Munafò